

Il Decreto semplificazioni

Numero :	35/2012
Gruppo :	NOVITÀ
Oggetto :	DECRETO SEMPLIFICAZIONI
Norme e prassi :	DECRETO LEGGE N. 5 DEL 9 FEBBRAIO 2012 PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE N. 33 DEL 9.2.2012, SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 27.
Scarica gratuitamente il testo del D.L. 5/2012	http://www.fiscoetasse.com/upload/Decreto%20Legge%20n.%205_2012%20Decreto%20semplificazioni.pdf

Sintesi

Un **decreto per semplificare la vita ai cittadini e alle imprese**: questo è l'obiettivo del D.L. 5/2012 approvato dal Governo Monti ed entrato in vigore il 10 febbraio scorso, **ora all'esame del Parlamento**.

Le nuove regole sulle semplificazioni alle imprese, però, **non riguardano il comparto tributario**, per il quale si attende un altro intervento.

Tra le misure di maggiore interesse si segnalano:

- ◆ le **modifiche alla disciplina dei controlli**, sia facoltativi che obbligatori, **delle srl**, nonché a quella del collegio sindacale nelle **spa**;
- ◆ la **proroga al prossimo 30.6.2012 del termine per comunicare l'indirizzo PEC** al Registro delle imprese, per le imprese costituite in forma societaria che non vi abbiano ancora provveduto.

Gli argomenti

1. DECRETO SEMPLIFICAZIONI IN VIGORE DAL 10.2.2012
2. CONTROLLO SOCIETARIO
3. SCIA E AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE
4. DPS
5. PEC
6. PROVVEDIMENTI DI NATURA PRODUTTIVA E SOCIALE
7. BONUS PER L'OCCUPAZIONE AL SUD
8. LAVORO
9. ALTRE MISURE DI CARATTERE NON FISCALE

Decreto semplificazioni in vigore dal 10.2.2012

(D.l. n. 5/2012)

Entra in vigore il Decreto semplificazioni: il testo, varato in via definitiva il 3 febbraio scorso, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 febbraio 2012, dopo l'esame del Quirinale e la firma del capo dello Stato, **ed ora passa all'esame del Parlamento.**

Partono così altre nuove disposizioni che, assieme al decreto liberalizzazioni (ora in Parlamento), dovrebbero supportare la ripresa del Pil italiano, attualmente in sofferenza.

Alcune regole necessitano di decreti e provvedimenti attuativi, altre invece partono subito.

Dal punto di vista fiscale sono poche le novità, anche perché sarà un altro decreto legge ad attuare le c.d. semplificazioni fiscali.

Controllo societario

(Art. 35 commi 1 e 2 del Decreto legge n. 5/2012)

Significativo è sicuramente l'intervento in materia di controlli societari: secondo la nuova formulazione non c'è più distinzione fra S.r.l. e S.p.A. per quanto riguarda la scelta tra sindaco unico e collegio sindacale, ma **è il bilancio che si redige ad individuare la composizione dell'organo di controllo.**

Sono stati modificati gli articoli 2397 e 2477 del codice civile, prevedendo che:

- ◆ **nella Spa sia possibile nominare il sindaco unico** (scelto tra gli iscritti all'apposito registro) al posto del collegio sindacale, **laddove la società abbia i parametri dimensionali per la redazione del bilancio in forma abbreviata.** Ricordiamo che i presupposti per la redazione del bilancio in forma abbreviata si hanno quando **nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non siano superati due dei seguenti limiti:**
 - ✓ **4,4 milioni di euro di attivo dello stato patrimoniale;**
 - ✓ **8,8 milioni di euro di ricavi;**
 - ✓ **50 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.**

Mentre, **si deve nominare il collegio sindacale** al posto del sindaco unico, **se ciò è previsto dallo statuto.**

Se vengono meno i presupposti per la redazione del bilancio in forma abbreviata, **l'assemblea dei soci deve provvedere alla nomina del Collegio Sindacale**, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio dal quale emerge il venir meno delle condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata. In mancanza, scaduti i 30 giorni, provvede il tribunale alla nomina, su richiesta di qualsiasi interessato.

S.p.A.	PRIMA DELLA L. 183/2011	CON LE MODIFICHE DEL D.L. SEMPLIFICAZIONI
CON BILANCIO ORDINARIO	Collegio sindacale obbligatorio	Collegio sindacale obbligatorio
SPA CON BILANCIO ABBREVIATO	Collegio sindacale obbligatorio	Sindaco unico obbligatorio o, se previsto dallo statuto, collegio sindacale

Si ricorda che **prima** delle recenti modifiche, il **Collegio sindacale era sempre obbligatorio per una S.p.A.**

La Legge di Stabilità aveva introdotto la possibilità, nelle società per azioni di modeste dimensioni (ricavi o patrimonio netto inferiori a 1 milione di Euro), **che lo statuto prevedesse la nomina del sindaco unico al posto del collegio sindacale.**

Di fatto, quindi, con il decreto semplificazioni, i limiti dimensionali introdotti con la Legge di stabilità vengono eliminati.

ART. 2397 CODICE CIVILE: *“Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.*

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

Se lo statuto non dispone diversamente e se ricorrono le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435-bis, le funzioni del collegio sindacale sono esercitate da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'assemblea provvede alla nomina del collegio sindacale, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio dal quale risulta che sono venute meno le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata. Scaduto il termine, provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato¹.”

- ◆ **nella Srl** occorre distinguere tra i controlli facoltativi e quelli obbligatori.
 - ✓ **Per quanto riguarda quelli facoltativi: l'atto costitutivo delle srl può prevedere**, determinandone le competenze ed i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un **“organo di controllo”** o di

¹ Terzo comma così come modificato dal Decreto semplificazioni n. 5/2012.

un "revisore". In assenza di specificazione, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.

✓ Per quanto riguarda quelli obbligatori (elencati nei commi 2 e 3 dell'articolo 2477 c.c.), che ricorrono:

- o se il capitale della S.r.l. non è inferiore a 120 mila Euro;
- o se la S.r.l. è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- o se la S.r.l. controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- o se la S.r.l. per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti che impediscono la redazione del bilancio in forma abbreviata;

occorre procedere alla **nomina non più di un sindaco unico, ma dell'organo di controllo o del "revisore"**. Nel caso di nomina dell'organo di controllo (anche monocratico), inoltre, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le spa.

Quando la nomina è obbligatoria ad essa provvede l'assemblea che approva il bilancio dal quale risulta il superamento dei limiti che rendono la nomina obbligatoria. In mancanza, vi provvede il tribunale su richiesta di qualunque interessato.



È previsto che nelle S.r.l. i **collegi sindacali nominati entro il 31 dicembre 2011 rimangono in carica fino alla scadenza naturale del mandato** (norma transitoria prevista dall'articolo 13-bis della L. 183/2011 come inserito dall'articolo 16, comma 1, lett. b) del D.l. 212/2011).

S.R.L.	PRIMA DELLA L. 183/2011	CON LE MODIFICHE DEL D.L. SEMPLIFICAZIONI
NON SUSSISTONO I PARAMETRI DI CUI ALL'ART. 2477 COMMI 2-3 DEL C.C.	Collegio sindacale facoltativo	Facoltativa la nomina del sindaco unico, o collegio sindacale o revisore
SUSSISTONO I PARAMETRI DI CUI ALL'ART. 2477 COMMI 2-3- DEL C.C.	Collegio sindacale obbligatorio	Sindaco unico obbligatorio o, su opzione, collegio sindacale o revisore

ART. 2477 CODICE CIVILE: *“L’atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organi di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo².*

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

*La nomina **dell’organo di controllo o del revisore³** è obbligatoria se il capitale sociale non e' inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni.*

*La nomina **dell’organo di controllo o del revisore** è altresì obbligatoria se la società:*

a) e' tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis.

*L’obbligo di nomina **dell’organo di controllo o del revisore** di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.*

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.⁴

*L’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina **dell’organo di controllo o del revisore**. Se l’assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato”.*

SCIA e autorizzazione unica ambientale

(Art. 2, 23 e 41 del Decreto legge n. 5/2012)

Il D.I. 5/2012 interviene anche sulla Scia⁵, quella dichiarazione che permette di avviare/modificare/trasformare un’attività senza dover attendere i tempi e l’esecuzione delle verifiche preliminari da parte degli enti competenti. In pratica, l’attività può essere iniziata subito dopo aver presentato la domanda, senza aspettare il decorso del termine di 30 giorni, come previsto prima con la Dia. Con il decreto semplificazioni è stato previsto che **la Scia**

² Comma 1 così come modificato dal Decreto semplificazioni n. 5/2012. Il testo precedente era questo “L’atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un sindaco o di un revisore.”

³ Parole così modificate dal Decreto semplificazioni n. 5/2012, al posto della parola “del sindaco”.

⁴ Comma 5 così modificato dal Decreto semplificazioni n. 5/2012. Il testo precedente era questo “Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di società per azioni; se l’atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti e’ esercitata dal sindaco.”

⁵ Si veda nostra CdG n. 6/2012.

dovrà essere corredata da attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati soltanto se lo prevede espressamente la legge. Inoltre, l'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è avviata previa Scia, priva di dichiarazioni e non è soggetta al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 71 del d.lgs n. 59/2010.

Per le piccole e medie imprese (PMI) si introduce l'autorizzazione unica ambientale, rilasciata da un unico ente. Il procedimento sarà improntato al principio di proporzionalità degli adempimenti in relazione alla dimensione dell'impresa e al settore di attività, nonché all'esigenza di tutela degli interessi pubblici. Il governo entro 6 mesi approverà il regolamento disciplinante l'autorizzazione che sostituirà documentazioni, comunicazioni e notifiche.

DPS

(Art. 45 del Decreto legge n. 5/2012)

Il decreto semplificazioni ha eliminato l'obbligo di stesura, entro il 31 marzo di ogni anno, del Documento Programmatico della Sicurezza (DPS).

Sono state abrogate, inoltre, le disposizioni di dettaglio sul D.p.s. inserite nell'allegato B (paragrafi da 19 a 19.8 e 26), per cui viene meno, ad esempio, la necessità di documentare l'elenco dei trattamenti personali e la distribuzione dei compiti e della responsabilità nelle strutture preposte al trattamento dei dati.


Rimangono, comunque ancora valide le altre misure di sicurezza, come ad esempio:

- ◆ autenticazione informatica;
- ◆ gestione delle credenziali di autenticazione;
- ◆ sistema di autorizzazione;
- ◆ aggiornamento periodico del profilo degli incaricati.

PEC

(Art. 37 del Decreto legge n. 5/2012)

È stato prorogato al 30 giugno 2012 il termine entro cui le società devono comunicare al Registro delle imprese il proprio indirizzo di posta certificata (Si vedano nostre CdG n. 203/2011 e n. 218/2011).



Si ricorda che il D.L. n. 185/2008 ha introdotto l'obbligo, per le imprese costituite in forma societaria già esistenti al 29.11.2008, di:

- ◆ dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (c.d. PEC), ovvero di un

analogo indirizzo e-mail basato su tecnologie che certifichino la data e l'ora dell'invio e della ricezione, nonché l'integrità di quanto inviato;

- ◆ **darne comunicazione al Registro delle Imprese;**

entro il 29.11.2011 qualora non vi abbiano già provveduto.

Invece, **per le società costituite dal 29.11.2008 la PEC va comunicata all'atto dell'iscrizione al Registro delle Imprese.**

Visto l'impossibilità, da parte dei gestori del sistema di posta elettronica certificata, **di far fronte all'enorme mole di richieste di nuovi indirizzi PEC**, con la Circolare 25.11.2011, n. 224402, il Ministero dello Sviluppo economico ha specificato **l'inapplicabilità di sanzioni in caso di ritardo nell'adempimento, effettuato oltre il 29.11.2011 e fino all'1.1.2012.**

Ora, l'art. 37, D.L. n. 5/2012 è stata disposta la **proroga del predetto termine al 30.6.2012.**

Provvedimenti di natura produttiva e sociale

(Art. 40 e 60 del Decreto legge n. 5/2012)

È stato soppresso il divieto di panificazione nei giorni festivi e la domenica per le imprese di panificazione.

È stato **prorogato il programma "carta acquisti"** (ossia la c.d. **social card**, introdotta nel 2008 a favore delle famiglie in disagio economico, per acquisti alimentari e pagamento di bollette), a favore delle fasce di popolazione in condizione di maggiore bisogno, come strumento di contrasto alla povertà assoluta. La sperimentazione durerà un anno e interesserà i **comuni con più di 250.000 abitanti**. Per consentire di valutare scientificamente gli effetti di questo intervento per la lotta alla povertà, il D.L. semplificazioni prevede una raccolta sistematica di informazioni dai Comuni nei quali le carte saranno distribuite. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del D.L. 5/2012, un decreto del ministero del Lavoro stabilirà i criteri di identificazione dei beneficiari e le modalità di integrazione della nuova carta acquisti con il sistema di servizi sociali offerti dal Comune. Si segnala che, a differenza della vecchia carta acquisti, questa sarà **assegnata anche ai cittadini stranieri** in possesso del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo. Inoltre, **l'importo accreditato** in ciascuna carta non sarà uguale per tutti, come avvenne per la vecchia carta acquisti, ma **sarà differenziato in base al nucleo familiare**.

Bonus per l'occupazione al Sud

(Art. 59 del Decreto legge n. 5/2012)

Prorogato di un anno il credito d'imposta per ogni lavoratore assunto nel Mezzogiorno a tempo indeterminato, introdotto lo scorso anno con il decreto sviluppo.

Per godere del credito di imposta, **l'assunzione deve avvenire entro il 14 maggio 2013** nelle regioni dell'Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia.

Il credito d'imposta è utilizzabile entro due anni dalla data di assunzione.

Lavoro

(Art. 15, 17 e 19 del
Decreto legge n.
5/2012)

Dal 1° aprile 2012 sarà riformata la disciplina sull'**astensione obbligatoria delle lavoratrici in gravidanza, la cui durata sarà determinata dall'Asl** nel caso di gravidanze complicate, o di condizioni lavorative pregiudizievoli per la salute della madre e del figlio ovvero se la lavoratrice non può essere spostata ad altra mansione.

Semplificate le assunzioni per i lavoratori extracomunitari. La comunicazione obbligatoria telematica di costituzione del rapporto di lavoro assolve anche agli obblighi di comunicazione della stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato. È introdotto un silenzio assenso per l'assunzione di stranieri stagionali: la richiesta di assunzione si intende accettata se lo sportello per l'immigrazione non la rifiuta entro 20 giorni. Ad usufruirne sono però solo gli stranieri già autorizzati e regolarmente occupati dall'anno precedente presso lo stesso datore di lavoro. Semplificata anche la procedura relativa al permesso pluriennale per lavoro stagionale, che può essere concesso ai datori di lavoro successivi al primo senza che, nel frattempo, il lavoratore sia costretto a rientrare nel suo Paese per il rilascio di ulteriore visto consolare.

Per le violazioni in materia di LUL (libro unico del lavoro) viene previsto che la nozione di **omessa registrazione si riferisce alle scritture omesse e non a ciascun singolo dato di cui manchi la registrazione.** Mentre l'infedele registrazione si riferisce a scritturazioni diverse rispetto alla qualità o quantità della prestazione lavorativa effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate.

Altre misure di carattere non fiscale

(Art. 4, 5, 7, 8, 11, 48, 50,
53 del Decreto legge n.
5/2012)

Tra le altre novità introdotte dal decreto semplificazioni, si segnala che:

- ◆ le **visite mediche** per il **rilascio della patente** saranno fatte, per i casi ordinari, **anche dal medico di base.**

Per chi compie 80 anni, il rinnovo della patente e del certificato di idoneità per la guida di auto e motocicli avviene **ogni due anni dai medici dell'Asl.**

Le **esercitazioni di guida** possono essere fatte **dall'istruttore senza più limite di età di 60 anni.**

Il **controllo** obbligatorio **sui dispositivi di combustione e scavo** (bollino blu) deve essere fatto - a partire dal 2012 - **al momento della revisione obbligatoria**, quindi ogni 2 anni e non tutti gli anni come avveniva prima.

Gli **apparecchi di controllo installati sui veicoli per registrare velocità e distanze percorse, nonché i tempi di guida**, devono essere controllati **ogni 2 anni** anziché annualmente.

Possibilità di stabilire giorni diversi per la circolazione dei mezzi pesanti, valutando le condizioni di traffico prevedibili e gli effetti che tali divieti

opererebbero sulle attività di autotrasporto e sul sistema economico produttivo nel suo complesso.

- ◆ **Le attestazioni medico legali richieste per l'accesso ai benefici fiscali relativi alle auto per persone con disabilità**, possono essere **sostituite dal verbale della commissione medica integrata**. Il Governo potrà emanare uno o più regolamenti, per individuare ulteriori benefici a cui si potrà accedere tramite i verbali della commissione.
- ◆ **I cambi di residenza, di abitazione, la costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza**, devono essere **comunicati entro 20 gg dall'evento** che ha sancito il cambio, davanti ad un ufficiale dell'anagrafe o per fax o via telematica. Le iscrizioni anagrafiche sono registrate due giorni dopo la presentazione della dichiarazione, ma **gli effetti decorrono dalla data della dichiarazione**.
- ◆ **I documenti di identità e di riconoscimento** sono rilasciati o rinnovati con **validità fino alla data corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare**, dopo la scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo.
- ◆ **Organico funzionale nelle scuole per almeno tre anni**, ossia un "pool" di docenti e Ata, con carattere di stabilità almeno triennale, da utilizzare per tamponare le supplenze e assistere gli alunni disabili. Al via un **Piano per l'edilizia scolastica** per rinnovare il patrimonio scolastico e abbattere i costi di funzionamento delle scuole, a cominciare da quelli energetici. Per le **Università** niente più certificati e documenti cartacei, così anche la **verbalizzazione degli esami** sarà fatta solo **on line** dal 2013/2014. Promossa la costituzione di poli tecnici professionali e di istituti tecnici ITS.
- ◆ Le **domande per partecipare ai concorsi nelle PPAA**, a partire da quelli banditi dopo il 29.06.2012, vanno **compilate e spedite solo in modalità digitale**.